



All'avv. Enrico Menapace - Dirigente Generale del Dipartimento Enti Locali
Provincia Autonoma di Trento

per conoscenza a

sindaco Gianni Marzi - Comune di Calceranica

geom. Maurizio Pinamonti - Comitato per il Referendum di Calceranica al Lago

dott. Sandro Raimondi - Difensore civico della Provincia autonoma di Trento

Trento, 7 settembre 2026

Oggetto: Integrazione alla segnalazione relativa al Comune di Calceranica al Lago – persistente inerzia nella trattazione della petizione popolare e nella trasmissione dei quesiti referendari alla Commissione di ammissibilità ex art. 16-bis del Codice degli Enti Locali – elementi ai fini delle valutazioni di cui agli artt. 15 e 192 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2

Il sottoscritto Alex Marini, in qualità di Presidente dell'associazione Più Democrazia in Trentino, in raccordo con il Comitato per i Referendum di Calceranica al Lago, sottopone alla valutazione di codesto Dipartimento la presente memoria, a integrazione della documentazione già acquisita nell'ambito del procedimento avviato a seguito dell'istanza presentata dal Comitato promotore.

Come noto, con nota del 17 agosto 2026 codesto Dipartimento, richiamando l'art. 15, comma 2, del Codice degli Enti Locali, ha qualificato l'adozione delle modalità del procedimento referendario, della consultazione e dell'iniziativa popolare quale adempimento obbligatorio, invitando il Comune di Calceranica al Lago a fornire entro quindici giorni le proprie valutazioni e i propri chiarimenti e precisando che, decorso infruttuosamente tale termine, la Giunta provinciale avrebbe valutato la sussistenza dei presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo previsto dall'art. 192 del medesimo Codice.

In tale quadro si ritiene opportuno portare all'attenzione del Dipartimento due ulteriori profili di perdurante inerzia amministrativa, direttamente incidenti sull'effettivo esercizio degli strumenti di partecipazione popolare previsti dallo Statuto comunale e che, per le ragioni di

seguito illustrate, non appaiono riconducibili alla sola mancata adozione della disciplina regolamentare.

1. Mancata trattazione della petizione popolare in Consiglio comunale

Con riferimento alla petizione popolare presentata dai residenti in relazione all'installazione di un'antenna di telefonia mobile, si segnala che, per quanto consta, la stessa non risulta ancora essere stata sottoposta alla trattazione del Consiglio comunale.

La questione è già oggetto del fascicolo n. 277/26 del Difensore civico della Provincia autonoma di Trento, avente ad oggetto *"Installazione antenna di telefonia mobile, partecipazione popolare"*, al quale codesto Dipartimento potrà eventualmente richiedere la relativa documentazione.

Con nota del 21 agosto scorso l'Associazione aveva inoltre evidenziato al Difensore civico come, a fronte dei riferimenti pubblicamente formulati dal Sindaco circa la regolarità delle sottoscrizioni, non risultassero contestazioni formali e come la petizione non fosse ancora stata inserita all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

Tale situazione merita, ad avviso della scrivente Associazione, una specifica valutazione da parte degli organi di vigilanza, poiché la trattazione della petizione costituisce un profilo distinto rispetto alla questione della disciplina regolamentare del referendum e attiene direttamente all'effettività degli istituti di partecipazione riconosciuti dall'ordinamento comunale.

Si chiede pertanto che anche tale circostanza venga acquisita agli elementi istruttori relativi alla complessiva condotta dell'Ente.

2. Persistente mancata trasmissione dei quesiti referendari alla Commissione di ammissibilità ex art. 16-bis

Particolare rilievo assume la situazione relativa ai quesiti referendari depositati dal Comitato promotore in data 1° luglio 2026.

Già il 15 luglio 2026 il Comitato aveva formalmente richiesto al Comune chiarimenti sull'iter di valutazione dei quesiti da parte della Commissione prevista dall'art. 16-bis del Codice degli Enti Locali, chiedendo altresì copia delle comunicazioni eventualmente intercorse tra l'Amministrazione comunale e la Commissione in relazione ai quesiti depositati.

Successivamente, con nota del 28 luglio 2026, l'Associazione Più Democrazia in Trentino aveva espressamente raccomandato al Comune di trasmettere senza indugio i quesiti alla Commissione competente per l'avvio della valutazione di ammissibilità, distinguendo tale adempimento dalla parallela esigenza di colmare il vuoto regolamentare.

La medesima questione è stata quindi oggetto della formale richiesta di informazioni del 5 agosto 2026, con la quale l'Associazione ha chiesto al Comune di comunicare lo stato del procedimento, la data dell'eventuale trasmissione dei quesiti alla Commissione e, in caso di mancato inoltro, la tempistica prevista, nonché le ragioni dei ritardi sino ad allora maturati.

A tale richiesta non è pervenuto alcun riscontro. Per questa ragione, in data 6 settembre 2026, l'Associazione ha provveduto a inoltrare un ulteriore formale sollecito, che si allega alla presente.

Il protrarsi del silenzio assume particolare rilievo anche alla luce della successiva interlocuzione intercorsa tra l'Associazione e il Comune. Quest'ultimo, nel riscontrare la proposta di regolamento transitorio elaborata dall'Associazione, ha infatti dato atto della predisposizione, da parte degli uffici comunali, di una propria bozza preliminare di regolamento e della sua trasmissione, in data 25 agosto 2026, al Consorzio dei Comuni Trentini per il relativo vaglio.

Tale circostanza dimostra che sul distinto versante regolamentare sono state avviate attività amministrative pur non avendone potuto attestare il contenuto; non risulta invece fornita alcuna informazione circa l'avvenuta trasmissione dei quesiti alla Commissione di ammissibilità, nonostante le ripetute richieste formulate sin dal mese di luglio.

L'Associazione ha già rappresentato al Difensore civico la propria posizione secondo cui la trasmissione dei quesiti alla Commissione prevista dall'art. 16-bis costituisce un adempimento preliminare, distinto dalle successive modalità operative della consultazione, e non può pertanto essere indefinitamente differita in ragione dell'assenza della disciplina regolamentare.

Si chiede pertanto a codesto Dipartimento di valutare espressamente tale profilo, verificando se la mancata trasmissione dei quesiti, a oltre due mesi dal loro deposito e nonostante i ripetuti solleciti, sia compatibile con gli obblighi gravanti sull'Amministrazione comunale e con l'effettività dell'istituto referendario previsto dallo Statuto e dal Codice degli Enti Locali.

3. Un quadro di inerzia che va oltre la sola questione regolamentare

Gli elementi sopra richiamati assumono particolare significato se considerati unitariamente.

L'istanza del Comitato del 1° agosto aveva già rappresentato alla Provincia come la mancata adozione del regolamento stesse determinando, di fatto, la paralisi dell'esercizio del diritto di partecipazione e aveva chiesto l'attivazione della procedura sostitutiva di cui all'art. 192. A seguito di tale istanza, codesto Dipartimento ha adottato l'Invito ad adempiere del 17 agosto, riconoscendo espressamente la natura obbligatoria dell'adempimento previsto dall'art. 15, comma 2.

L'Associazione, dal canto suo, ha mantenuto nel corso dell'intera vicenda un atteggiamento collaborativo, non limitandosi a segnalare le criticità, ma formulando raccomandazioni operative e mettendo a disposizione dell'Amministrazione anche una proposta di regolamento transitorio, collaborazione della quale lo stesso Sindaco ha dato espressamente atto, ringraziando l'Associazione per il contributo fornito.

A fronte di tale disponibilità, permane tuttavia una situazione nella quale, per quanto consta alla scrivente Associazione, né la petizione risulta essere stata sottoposta alla trattazione consiliare, né risulta comunicata l'avvenuta trasmissione dei quesiti referendari alla Commissione competente, mentre alle specifiche richieste di informazioni formulate sul secondo punto non è stato fornito riscontro.

Richiesta di intervento

Alla luce di quanto sopra, si chiede a codesto Dipartimento di acquisire la presente memoria e la documentazione allegata nell'ambito delle valutazioni conseguenti all'Invito ad adempiere del 17 agosto 2026 e, in particolare:

1. di verificare lo stato degli adempimenti posti a carico del Comune in relazione all'obbligo di disciplina del procedimento referendario di cui all'art. 15, comma 2, del Codice degli Enti Locali;
2. di valutare specificamente la perdurante mancata trattazione della petizione popolare e la sua compatibilità con le disposizioni statutarie in materia di partecipazione;
3. di accertare se i quesiti referendari depositati il 1° luglio 2026 siano stati trasmessi alla Commissione prevista dall'art. 16-bis e, in caso negativo, di valutare la legittimità e la ragionevolezza del ritardo sin qui maturato;
4. di valutare tali circostanze anche ai fini della sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 192 del Codice degli Enti Locali, qualora permanga l'inosservanza degli adempimenti obbligatori posti a carico dell'Ente.

Considerato il tempo ormai trascorso dal deposito dei quesiti referendari e la natura dei diritti partecipativi coinvolti, si confida in un tempestivo intervento volto ad assicurare la prosecuzione del procedimento e a impedire che ulteriori dilazioni possano tradursi, di fatto, nella compromissione dell'effettività degli strumenti di partecipazione riconosciuti alla cittadinanza.

Distinti saluti.

Alex Marini - Presidente dell'associazione Più Democrazia in Trentino

Allegati:

- documentazione relativa al fascicolo del Difensore civico n. 277/26 sulla petizione popolare;
- documentazione relativa alla richiesta di informazioni sull'invio dei quesiti referendari alla commissione per la valutazione dell'ammissibilità.